

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Omissis

1. Sulla domanda di separazione.

La domanda principale di separazione è fondata e va accolta.

La natura delle doglianze mosse da ricorrente e convenuto nei propri atti difensivi, l'elevatissima conflittualità tra le parti sfociata anche in plurime denunce penali, l'inutile espletamento del tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale, il consolidamento della nuova relazione affettiva della ricorrente con il Z anche conseguente alla nascita di un quarto figlio sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della convivenza tra le parti; ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art.151 1° co c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

2. Sulle istanze istruttorie.

Entrambi i coniugi hanno insistito nei fogli di precisazione delle conclusioni per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse dal G.I. Ritiene il Tribunale del tutto condivisibile la decisione del G.I. in ordine ai mezzi istruttori.

Quanto alle istanze istruttorie della Y, i capitoli dedotti risultano tutti inammissibili in quanto relativi a fatti da provarsi a mezzo documenti (capp. 1 e 2), in quanto di tenore negativo (cap. 11), in quanto irrilevanti ai fini del decidere (cap. 4), in quanto generici o valutativi (i restanti). Non è poi accoglibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. (*"ordine di esibizione della documentazione relativa ai compensi percepiti dal sig. X a fronte dell'attività prestata"* presso la ... S.r.l.), essendo del tutto generica nella sua formulazione, mancando ogni specificazione di elementi atti a meglio identificare la natura della documentazione oggetto dell'istanza (natura della documentazione che si chiede di acquisire, contesto temporale in cui tale documentazione si è formata, ecc.).

Quanto alle istanze istruttorie del convenuto, i capitoli di prova dedotti sono generici (capp. 2, 8, 9, 14), valutativi (capp. 10 e 12), o hanno ad oggetto fatti non contestati o da provarsi a mezzo documenti (capp. 13 e 15) o irrilevanti, per come formulati, ai fini del decidere sulla domanda di addebito (capp. 1 e da 3 a 7; il capitolo 1 è anche valutativo, per come formulato, posto che è richiesto al teste di pronunciarsi circa il fatto che la Y abbia o meno una *"relazione extraconiugale"* dall'inizio del 2013, quando il teste può soltanto riportare fatti - eventualmente fatti dai quali può desumersi l'eventuale sussistenza di una relazione adulterina sin dalla data indicata).

Quanto alle ulteriori istanze del convenuto, devono ritenersi producibili i documenti allegati alle note ...2016, in quanto formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori. Del tutto superflua appare invece l'acquisizione dell'originale del quaderno di B X il cui stralcio costituisce il doc. 17 di parte convenuta, documento irrilevante ai fini del decidere (tale scritto

contiene una dichiarazione manoscritta, non firmata, che la Y ha disconosciuto e che manca di precisi riferimenti temporali). Deve in ultimo ammettersi la produzione dei documenti prodotti dalla ricorrente unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, trattandosi di certificazione dei redditi, attestazione ISEE aggiornata (documenti utili ai fini del decidere e pacificamente producibili anche all'ultima udienza), nonché documentazione relativa al pagamento della retta dell'asilo nido del quarto figlio della Y (documento producibile perché sorto successivamente alla scadenza dei termini istruttori e rilevante, attestando un costo fisso a carico della ricorrente).

3. Sulla domanda di addebito.

La domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal convenuto deve essere respinta per carenza di adeguata prova di condotte della Y in contrasto con i doveri discendenti dal matrimonio, intervenute prima del manifestarsi di una crisi irreversibile del rapporto coniugale e tali da determinare la crisi del rapporto.

Va precisato che la domanda di addebito si fonda principalmente sulla relazione extraconiugale della Y con ..; in secondo luogo, su asserite condotte inadeguate della Y nei confronti dei figli e in particolare di A (la ricorrente, a detta del marito, avrebbe trascurato i figli e la famiglia; in alcune occasioni, avrebbe percosso A o lasciato i ragazzi in casa da soli o sul ballatoio della casa coniugale, per punizione).

Circa il profilo temporale, è provato documentalmente che il .. 2013 la ricorrente inviava allo X, tramite il legale, missiva con richiesta di separazione.

Possono pertanto rilevare ai fini dell'addebito, solo condotte della moglie poste in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio intervenute prima del novembre 2013.

Ciò posto, quanto alla relazione tra la Y e il ..., va premesso che il convenuto non fornisce chiara allegazione circa il momento in cui essa avrebbe avuto inizio, né circa il momento in cui sarebbe stata scoperta dallo X (nella memoria difensiva il convenuto si limita a riferire che la moglie dal giugno 2013 avrebbe rifiutato rapporti sessuali con il coniuge, ma nulla precisa su quando sarebbe iniziata la relazione con il ... né su quando la relazione sarebbe stata scoperta). I capitoli di prova sul punto appaiono del tutto generici, in quanto privi di chiari riferimenti temporali, e in parte valutativi (non si può interrogare un teste sull'esistenza di una "relazione extraconiugale", ma semmai sui fatti storici dai quali può desumersi l'esistenza di tale relazione). I documenti prodotti in causa dallo X non forniscono alcun dato temporale: la foto tratta dalla pagina Facebook, sub doc. 18, non reca alcuna data; lo scritto di cui al doc. 17, irrilevante ai fini del decidere, è privo di data, non pare riferibile con certezza alla Y e peraltro la dichiarazione in esso contenuta si riferisce in modo del tutto generico all'anno 2013 (facendo riferimento a quando la ricorrente aveva "*37 anni suonati*", esso richiama implicitamente quasi tutto l'anno 2013, essendo la Y nata il ..1975).

Manca in definitiva ogni prova o offerta di adeguata prova circa il fatto che la Y abbia allacciato una relazione con il ... prima del momento in cui comunicava al marito l'intenzione di separarsi, come manca ogni allegazione e prova del momento in cui lo X scopriva la relazione extraconiugale.

In questo quadro probatorio del tutto carente, deve ritenersi non sussistente alcun nesso causale tra la relazione tra la Y e il Z e l'irreversibile disgregazione del rapporto coniugale, relazione che pare essere invece la conseguenza di un rapporto di coniugio ormai definitivamente fallito. Ulteriori elementi a conferma della carenza di nesso di causa possono anche desumersi dal comportamento dello X, il quale, pur avendo ricevuto la missiva del legale della moglie all'inizio di novembre 2013 e pur avendo appreso della relazione con il Z (...), non proponeva autonomo ricorso per separazione con addebito alla moglie, ma attendeva che fosse la moglie ad instaurare il giudizio.

QuantopoiallealtrecondottecontestatedalloXallaY

(disinteressamento per la famiglia e i figli, abuso di mezzi di correzione e/o maltrattamenti contro i minori), esse, da un lato, non sono state provate (né è stata offerta adeguata prova, posta l'inaffidabilità di tutti i capitoli dedotti); dall'altro lato, o non risulta chiaramente individuata la collocazione temporale di tali condotte o esse sono pacificamente successive al novembre 2013 (ved. punti d) e) h) della narrativa della memoria difensiva).

Per tutti i motivi esposti, la domanda di addebito deve essere respinta.

4. Sull'affido e collocamento dei figli minori.

Ritiene il Collegio che i tre figli minori delle parti debbano essere affidati ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con conferma del collocamento dei minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica, e con ampi spazi di frequentazione materna, secondo il calendario già seguito dalle parti.

Circa l'affido, va sottolineato come già la nominata ctu, dr.ssa ... aveva suggerito un affido dei minori ad entrambi i genitori. Pur rilevando un'estrema conflittualità coniugale, una grande difficoltà della coppia (già strutturata in modo precario) nell'affrontare l'iter separativo, caratterizzato da reciproche accuse e irrigidimenti, l'assenza di chiari messaggi ai figli e anzi la tendenza ad un inopportuno coinvolgimento della prole, la consulente non aveva ravvisato condotte dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi tali da giustificare un affido dei minori all'ente o un affido monogenitoriale.

....

Pur in presenza di accentuate fragilità e pur riscontrata l'incapacità dei coniugi di tutelare i figli dal conflitto coniugale, entrambi i genitori risultavano peraltro caratterizzati da positive competenze genitoriali e non erano emerse condotte degli stessi pregiudizievoli per i minori (le accuse dello X circa pretese condotte violente materne non hanno trovato conferma alcuna).

Fermo il regime di affido condiviso, ritiene il Collegio che sia opportuno prevedere un collocamento prevalente dei minori presso il padre, pur con sostanziale conferma dell'attuale assai ampio calendario di frequentazione madre-figli e con previsione, per il figlio più grande, della possibilità di meglio regolare in autonomia il rapporto con la madre, tenuto conto dell'età (15 anni) e delle esigenze del ragazzo.

Non si ritiene opportuno disporre un collocamento alternato e una divisione paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro

genitore, come suggerito dagli operatori dei Servizi Sociali. Va rilevato infatti: che nessuna delle parti ha chiesto al Tribunale di optare per un collocamento alternato dei tre minori (...); che l'attuale calendario di frequentazione madre-figli risulta particolarmente articolato e ben calibrato, in relazione alle esigenze dei ragazzi e agli impegni lavorativi dei genitori e non è opportuno modificarlo; che i tre figli, pur frequentando ampiamente la madre, trovano ancora oggi il loro principale punto di riferimento nel domicilio paterno (...); che un regime di collocamento alternato tra i genitori richiede negli stessi una grande capacità di dialogo e la disponibilità alla massima collaborazione, caratteristiche delle quali entrambe le parti difettano; che nella fattispecie appare preferibile una soluzione che preveda tempi differenziati di frequentazione della madre da parte del figlio maggiore rispetto ai due figli più piccoli.

Dal più recente aggiornamento dei Servizi Sociali circa la situazione del nucleo e dei minori risulta che i signori Y e X manifestino ancora un'evidente incapacità comunicativa e siano ancora concentrati in sterili lamentele dell'uno contro l'altro, senza riuscire a concentrarsi appieno sui bisogni dei figli. Permane una conflittualità irrisolta tra i coniugi, pur dimostrando le parti di accettare e trarre beneficio dai percorsi di sostegno offerti dai Servizi. Risulta inoltre come i tre minori presentino delle situazioni peculiari A mostra atteggiamenti spesso vicini a quelli del padre e tende a non esprimere le emozioni negative, con massiccia rimozione di rabbia e dolore; è riuscito peraltro a trovare un prezioso punto di equilibrio che va preservato, evitando ogni coinvolgimento diretto del ragazzo nella conflittualità genitoriale e familiare (i Servizi suggeriscono una frequentazione dei genitori da parte di A il più possibile consona ai suoi specifici bisogni). B ha iniziato il percorso di sostegno psicologico; si mostra vivace e al contempo vulnerabile, è dotata di autostima fluttuante e pare ancora pesantemente invischiata delle vicende familiari, *“carica di un vissuto di confusione e tensione emotiva”*; necessita ancora di sostegno psicologico. C appare il più fragile dei fratelli, manifesta un gran bisogno di stare più tempo con la madre, anche per fronteggiare i sentimenti di gelosia scatenati dalla nascita del fratello ...; appare irrequieto ed esuberante e fatica a trovare una stabilità e ad accettare regolazione e contenimento da parte degli adulti.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba confermarsi l'ampio regime di frequentazioni madre-figli già in atto. Salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, la madre potrà quindi vedere e tenere con sé i figli B e C X, a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al martedì sera ore 21; terrà sempre i figli il martedì e il mercoledì, dalle 16.30 alle 21; nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, la madre terrà i figli il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola, nonché il giovedì dalle 16.30 alle 21. Terrà inoltre i figli per metà delle vacanze natalizie (dal 24.12 al 31.12 mattina, escluso il giorno 25 dicembre, o il 25 dicembre e il periodo dal 31.12 pomeriggio al 6.1., ad anni alterni); terrà i figli nelle vacanze pasquali, ad anni alterni; terrà i figli per quattro settimane, anche non continuative, nel corso delle vacanze estive, nei periodi che i coniugi concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di mancato accordo, la madre terrà i figli le ultime due settimane di luglio e le prime due di agosto). Quanto al figlio A (ormai quindicenne), egli prenderà accordi diretti con la madre quanto alle frequentazioni, in modo che la regolamentazione

delle
frequentazioni sia più conforme alle specifiche esigenze del ragazzo (esigenze di studio, impegni extrascolastici, ecc.).

Deve poi respingersi la domanda dello X volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i minori e ... Z e i figli di questi, considerato che, rispetto al momento di introduzione del presente giudizio (maggio 2014) e alla data dell'udienza presidenziale (udienza tenutasi tra l'ottobre 2014 e l'aprile 2015), la relazione tra la Y e il Z si è consolidata e ha portato alla nascita del quarto figlio della ricorrente, al quale i figli delle parti sono molto legati, considerato il tempo trascorso, l'evoluzione della situazione familiare e il fatto che i minori hanno ormai presumibilmente metabolizzato la presenza del nuovo compagno nella vita della madre.

Si devono poi incaricare ai Servizi Sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare, di organizzare (per il tempo ritenuto necessario) incontri periodici con entrambi i genitori anche finalizzati alla migliore organizzazione del calendario di permanenza dei figli con l'uno e l'altro genitore, calendario che dovrà essere organizzato tenendo conto delle specifiche esigenze dei tre minori, con conseguenti possibili differenziazioni. I Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi specialistici dell'ATS, dovranno continuare ad offrire, per il tempo necessario, le opportune misure di sostegno psicologico in favore della minore B e di sostegno psicologico e alla genitorialità in favore dei genitori; dovranno avviare per i genitori, quando i tempi saranno maturi, un idoneo percorso di mediazione familiare e comunque offrire ai due genitori e ai figli ogni misura di sostegno ritenuta necessaria o opportuna, per il tempo ritenuto necessario.

Si stima manifestamente superfluo l'ascolto dei minori da parte del Tribunale, minori già valutati e ascoltati dal ctu in sede di operazioni peritali e comunque seguiti anche dai Servizi Sociali incaricati.

Sull'assegnazione della casa.

La casa coniugale con i suoi arredi, sita, viale .., in comproprietà tra i coniugi, deve essere assegnata al marito, coniuge collocatario prevalente dei figli minori.

Va rilevato che pur in presenza di amplissimi spazi di frequentazione materna, la casa di viale ... rappresenta ancora l'*habitat* domestico principale dei figli delle parti e come tale deve essere tutelato. Deve poi sottolinearsi che la Y, pur richiedendo nel foglio di precisazione delle conclusioni l'assegnazione a sé della casa di viale .., ha implicitamente rinunciato a tale domanda in sede di scritti difensivi conclusionali, laddove ha richiesto il collocamento dei figli presso di sé, nell'appartamento condotto in locazione, sito in .., appartamento ove vive con il figlio ...

5. Sui provvedimenti economici.

Circa i profili economici, ritiene il Tribunale che debba essere posto a carico dello X e in favore della moglie un assegno perequativo, che possa aiutare la madre a far fronte alle spese di mantenimento dei tre minori nei tempi in cui gli stessi sono con lei. Va rilevato infatti che sussiste una evidente disparità reddituale tra le parti, posto che il convenuto percepisce un reddito mensile netto di € 2.386,00 circa su dodici mensilità (senza considerare eventuali ulteriori guadagni derivanti dall'attività di fisioterapista presso studi privati o presso clienti privati), mentre la Y percepisce un reddito mensile netto di € 1.380,00, sempre calcolato su dodici mensilità (redditi annui lordi € 20.438,69, come da C.U. 2016). Deve poi considerarsi che il ricorrente gode del vantaggio derivante dall'assegnazione a sé della casa coniugale (gravata da mutuo a carico di entrambi i coniugi - rata di € 600,00 mensili), mentre la ricorrente deve sostenere un canone di locazione di € 600,00 mensili, nonché corrispondere le rate di rimborso di un finanziamento contratto nel 2015, per € 100,00 mensili (il finanziamento contratto dallo X con ..., di cui all'allegato doc. 13, si è estinto a fine 2015). La Y tiene i figli presso di sé per un tempo considerevole (i ragazzi trascorrono complessivamente più notti presso il padre, ma cenano e trascorrono il pomeriggio dopo la scuola più spesso presso la madre) ed è inoltre gravata dai costi di mantenimento del quarto figlio, nato in corso di causa nel gennaio 2016, avuto da Z ... (sono state documentate le spese per l'iscrizione del bambino all'asilo nido, € 547,00 mensili, per il 50% a carico della ricorrente, come da documentazione allegata).

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la situazione reddituale della Y e gli oneri a suo carico per il mantenimento diretto dei figli, valutata la disparità reddituale tra i coniugi, si ritiene equo un assegno perequativo di € 300,00 (ossia € 100,00 a figlio), somma che lo X dovrà versare alla Y, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2018).

Saranno a carico di madre e padre, al 50% ciascuno, le spese mediche dei figli non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche inserite nella programmazione didattica), le spese per un'attività sportiva, culturale o ricreativa per ciascun figlio, previo accordo ed individuazione delle attività stesse nel rispetto delle attitudini e dei desideri dei figli.

6. Sull'inammissibilità delle ulteriori domande del convenuto.

Le domande dello X di cui ai punti 7, 8 e 9 (quanto alla domanda risarcitoria relativamente ai danni derivanti dalle condotte extraprocessuali della Y) sono inammissibili nel presente giudizio. La domanda di cui al punto 7 relativa all'annotazione del nominativo dei minori sul passaporto dei genitori e al consenso all'espatrio è relativa a questione che le parti dovranno se del caso sottoporre al Giudice Tutelare.

La domanda relativa alla ripartizione degli oneri sui veicoli in uso alle parti e la domanda risarcitoria sono inammissibili nel presente giudizio, in quanto domande soggette a rito ordinario non connesse in modo

~~qualificato alla domanda di separazione. Invero l'art. 40 c.p.c., nel testo~~
novellato dalla legge 353/1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (cfr. Cass. 20638/2004, 6660/2001, 266/2000, 11297/1998). Nel caso di specie non è dubbio che la domanda risarcitoria e relativa al riparto dei costi dei veicoli non abbia un rapporto di connessione forte con la domanda di separazione non trattandosi di cause collegate ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., ma soltanto di connessione soggettiva e del pari è certo che il giudizio di separazione personale sia soggetto ad un rito speciale e non al rito ordinario proprio delle domande di condanna al risarcimento del danno (Cass. 9915/2007, 20638/2004).

6. Sulle spese processuali.

Stante la soccombenza reciproca delle parti, con prevalente soccombenza dello X (che ha visto rigettare la domanda di addebito della separazione alla moglie e la domanda economica avanzata), deve disporsi la parziale compensazione delle spese processuali per quota di $\frac{1}{2}$, mentre deve porsi a carico del convenuto la restante quota di spese sostenute dalla Y, quota che si liquida come da dispositivo.

Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di ricorrente e convenuto, per quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno.

Deve infine essere respinta la domanda del convenuto di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., considerato che non è ravvisabile nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità aggravata della ricorrente e considerato che al contrario è risultata prevalente la soccombenza del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:

1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Y Y e X X, che hanno contratto matrimonio in ... (...) il ...2000 (...);
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie; 3. Affida i tre figli minori A, B e C X ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso il padre;
4. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli B e C a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al martedì sera ore 21; terrà sempre i figli il martedì e il mercoledì, dalle 16.30 alle 21; nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, la madre terrà i figli il lunedì dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola, nonché il giovedì dalle 16.30 alle 21; Terrà inoltre i figli per metà delle vacanze natalizie (dal 24.12 al 31.12 mattina, escluso il giorno 25 dicembre, o il 25 dicembre e il periodo dal 31.12 pomeriggio al 6.1., ad anni alterni); terrà i figli nelle vacanze pasquali, ad anni alterni; terrà i figli per quattro settimane, anche non continuative, nel corso delle vacanze estive, nei periodi che i coniugi concorderanno entro il 31 maggio

di ogni anno (in caso di mancato accordo, la madre terrà i figli le ultime due settimane di luglio e le prime due di agosto);

5. Quanto al figlio A (ormai quindicenne), la madre vedrà e terrà con sé il ragazzo, previi accordi diretti con quest'ultimo, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, accordi da comunicarsi al padre;

6. Assegna la casa coniugale, sita a... .., via ..., con i relativi arredi, a X X, quale coniuge collocatario della prole;

7. Incarica i Servizi Sociali del Comune di ..., unitamente ai Servizi specialistici dell'ATS territorialmente competenti: di mantenere strettamente monitorato il nucleo familiare; di continuare a fornire alla minore B X il percorso di sostegno psicologico già avviato e ai due genitori i già avviati percorsi di sostegno psicologici e alla genitorialità, e ciò per tutto il tempo ritenuto necessario; di provvedere ad avviare, quando i tempi saranno maturi, un percorso di mediazione familiare di tipo relazionale, percorso funzionale alla ripresa della comunicazione tra le parti; di organizzare, per tutto il tempo ritenuto necessario, periodici incontri congiunti con i due genitori, anche finalizzati a meglio differenziare i tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, tenendo conto delle specifiche esigenze dei figli; di eventualmente stabilire una diversa regolamentazione degli incontri madre-figli rispetto a quella di cui ai punti 4 e 5, sentiti i genitori e tenuto conto della volontà del figlio maggiore e di eventuali nuove esigenze degli altri figli; di offrire ai minori e ai genitori, per il tempo ritenuto necessario, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, ogni misura di sostegno ritenuta necessaria o anche solo opportuna;

8. Pone a carico del convenuto X X, quale contributo perequativo in favore della moglie per il mantenimento dei tre figli, l'importo di € 300,00 mensili, somma da versarsi alla Y entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2018);

9. Dispone che i due genitori suddividano al 50% le spese mediche dei figli non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche (tasce di iscrizione, libri di testo, materiale didattico di inizio anno, gite scolastiche inserite nella programmazione didattica), le spese per un'attività sportiva, culturale o ricreativa per ciascun figlio, previo accordo ed individuazione delle attività stesse nel rispetto delle attitudini e dei desideri dei figli; 10. Dichiara inammissibili le restanti domande del convenuto; 11. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... (..), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;

12. Dichiara compensata la parte per quote di $\frac{1}{2}$ le spese processuali;

13. Pone a carico di X X la restante quota di spese sostenute da Y Y, quota che liquida in complessivi € 3.050,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario ed oltre ad IVA e c.p.a.;

14. Pone definitivamente a carico di ricorrente e convenuto, per quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno le spese di causa, come già liquidate in corso di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali di ... e alla ATS territorialmente competente.

Così deciso in Milano, il 18.1.2017
